

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

1. - Il Cardinale Presidente della C.E.I., il 30 giugno 1978, ordinava la pubblicazione del Regolamento di applicazione dello Statuto allora vigente fino alla scadenza del medesimo Statuto (cfr. Notiziario, 1978, pp. 73-106).

2. - Nell'aprile 1982 la XX Assemblea Generale della Conferenza, celebrata a Milano, in vista dell'imminente termine di scadenza dello Statuto (19 novembre 1982) approvò la proposta di chiedere alla Santa Sede la proroga dello Statuto stesso. La proroga fu accordata prima « ad annum », poi « sino all'approvazione delle nuove norme » che erano allo studio (cfr. Decreti della Congregazione per i Vescovi, 15 novembre 1982 n. 1029/53 e 26 novembre 1983 n. 1029/53).

3. - *La proroga dello Statuto comportò, nel tempo, anche la proroga simultanea del Regolamento. Frattanto nell'ambito della Conferenza un « Gruppo di studio », appositamente costituito, provvedeva a raccogliere osservazioni e questioni atte a formulare proposte per l'aggiornamento del Regolamento, alla luce anche della nuova normativa statutaria.*

4. - *Il nuovo testo dello Statuto fu approvato dalle Assemblee Generali del 7-11 maggio e 22-26 ottobre 1984 ed, ottenuta la necessaria « recognitio » apostolica, andò in vigore il 18 maggio 1985, un mese dopo la sua pubblicazione sul Notiziario ufficiale della C.E.I. avvenuta il 18 aprile 1985, pp. 63-87.*

5. - *Successivamente, durante i lavori di revisione dello Statuto e dopo la sua pubblicazione, fu incaricata la Commissione Episcopale per i problemi giuridici di portare a compimento la revisione del Regolamento, la cui prima bozza datata 28 marzo 1985 fu inviata, con lettera prot. 290/85 del 2 aprile 1985, ai membri della Conferenza per consultazione.*

6. - *Il testo fu infine riveduto sulla scorta delle osservazioni pervenute dalla consultazione e fu preparato il testo per la votazione nell'Assemblea (datato 10 maggio 1985), che fu trasmesso ai membri della C.E.I. con lettera n. 386/85 del 17 maggio 1985.*

7. - *Allo scopo di uno svolgimento regolare — a norma di Statuto e del rispettivo Regolamento applicativo — dei lavori della XXV Assemblea Generale, che doveva procedere ad alcuni adempimenti statutari, il testo del Regolamento fu presentato all'Assemblea per la votazione, martedì 28 maggio, dal Presidente della Commissione per i problemi giuridici, Mons. Attilio Nicora.*

8. - *Il testo fu votato capitolo per capitolo con suffragio palese per alzata di mano e infine approvato nel suo complesso con suffragio scritto e segreto.*

Rispetto al testo presentato furono introdotte soltanto tre modifiche.

Non essendo stata prevista alcuna « vacatio » ed essendone urgente l'applicazione, il nuovo Regolamento è entrato immediatamente in vigore, permettendo di realizzare, in conformità alle sue disposizioni, i diversi adempimenti statutari all'ordine del giorno della XXV Assemblea Generale.

Si riporta di seguito il testo approvato.

Roma, XXV Assemblea Generale, 28 maggio 1985.

TESTO DEL REGOLAMENTO

CAPITOLO I

I MEMBRI DELLA CONFERENZA

(Cfr. Statuto, art. 7)

ART. 1

Membri

I membri della C.E.I. — di cui all'art. 7 dello Statuto — partecipano alle attività della Conferenza dal momento in cui ha inizio, a norma di diritto, l'esercizio delle loro funzioni.

I Vescovi eletti o comunque non ancora entrati nell'esercizio delle loro funzioni ricevono tutte le comunicazioni della Conferenza e sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

(Cfr. Statuto, artt. 10-19)

ART. 2

Obbligo di partecipazione

I membri della Conferenza sono tenuti a partecipare ai lavori delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Essi notificano alla Segreteria Generale la partecipazione e il loro recapito durante il periodo dell'Assemblea.

I membri impediti, per giuste cause, di partecipare all'Assemblea ne danno comunicazione al Presidente e possono inviargli per iscritto il loro parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 3

Computo delle presenze

In ordine all'art. 11, par. 2 dello Statuto, si considerano presenti nell'Assemblea i membri che hanno comunicato la loro partecipazione e hanno ritirato dalla Segreteria il documento di presenza.

Il Segretario Generale ne comunica il numero all'inizio dell'Assemblea.

E' facoltà dei membri dell'Assemblea chiedere la verifica del numero legale delle presenze.

ART. 4

Vescovi emeriti

In considerazione dell'art. 15, par. 1 dello Statuto, la Segreteria Generale comunica ai Vescovi emeriti la data di svolgimento delle Assemblee e il relativo ordine del giorno.

ART. 5

Invitati

Il Consiglio Episcopale Permanente, nel decidere di invitare presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica e laici a partecipare alle Assemblee, ne stabilisce le modalità di partecipazione.

ART. 6

Rapporti con i mezzi di informazione

La Presidenza cura i rapporti con gli operatori della comunicazione sociale per favorire un'adeguata informazione circa i lavori e le conclusioni dell'Assemblea.

I partecipanti all'Assemblea si attengano al dovuto riserbo.

ART. 7

Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, almeno un mese prima della sua data di inizio, a meno che ragioni di urgenza non impongano un tempo più breve.

ART. 8

Presidenza delle riunioni generali

Le riunioni generali dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Conferenza o, in sua assenza, dal Pro-Presidente.

ART. 9

Moderatore dei lavori assembleari

Colui che presiede a norma dell'articolo precedente può affidare la funzione di Moderatore dei lavori dell'Assemblea ad uno dei Vice Presidenti.

ART. 10

Preparazione dell'Assemblea

Il Segretario Generale prepara le riunioni dell'Assemblea.

In particolare, invia al Nunzio Apostolico in Italia, ai membri della Conferenza e agli invitati la lettera di convocazione del Presidente con l'ordine del giorno, la documentazione e tutte le indicazioni organizzative necessarie per il buon andamento dei lavori.

ART. 11

Attività dell'Assemblea

L'attività dell'Assemblea si svolge ordinariamente in riunioni generali; per preparare o approfondire determinati argomenti può svolgersi anche in gruppi di lavoro.

ART. 12

Apertura dell'Assemblea

Il Presidente svolge una relazione all'Assemblea sui principali problemi che interessano la Chiesa in Italia, propone il programma di lavoro e illustra l'ordine del giorno.

ART. 13

Compiti del Segretario Generale

Il Segretario generale dispone la distribuzione ai membri dell'Assemblea dei documenti e delle schede con i quesiti da sottoporre alla votazione, dà le informazioni organizzative e risponde alle interpellanze di sua competenza.

ART. 14

Relazioni

I principali argomenti posti all'ordine del giorno dovranno essere illustrati da una ponenza o relazione, inviata di norma ai membri della Conferenza possibilmente prima dell'inizio dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'ordine del giorno preveda una votazione con effetto vincolante giuridicamente la relazione dovrà essere accompagnata da uno schema di risoluzione.

Il Consiglio Episcopale Permanente, considerata la natura degli argomenti, può stabilire che si abbiano due distinte relazioni: una a favore e l'altra contraria.

I relatori saranno scelti dal Consiglio Episcopale Permanente o dalla Presidenza su mandato del Consiglio stesso.

ART. 15

Preparazione di relazioni durante l'Assemblea

Qualora su un argomento di particolare urgenza non sia stato possibile redigere la relazione, di cui all'articolo precedente, la Presidenza può affidarne la preparazione a uno o più Vescovi durante i lavori dell'Assemblea.

ART. 16

*Contributi delle Commissioni Episcopali
e di altri Organismi*

Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Assemblea valorizza gli studi e i pareri delle Commissioni Episcopali e degli altri Organismi di cui all'art. 45 dello Statuto.

ART. 17

Gruppi di studio

Per lo studio o l'approfondimento di determinati problemi l'Assemblea può stabilire che, durante i lavori, si costituisca un gruppo di studio formato da Vescovi designati su proposta della Presidenza.

Il gruppo di studio designa un Presidente e un Segretario.

Un Vescovo relatore illustra all'Assemblea il lavoro svolto dal gruppo e presenta l'eventuale schema di proposta, facendo conoscere le

ragioni delle soluzioni adottate e l'esito delle votazioni svoltesi nel gruppo.

Qualora l'Assemblea chieda emendamenti allo schema proposto, il gruppo di studio si riunisce per esaminarli e riproporne il testo emendato, con le opportune osservazioni, al voto dell'Assemblea.

ART. 18

Richiesta di gruppi di studio

Per richiedere che una questione sia esaminata da un gruppo di studio è necessario presentare alla Presidenza un esposto scritto e motivato a firma di almeno trenta membri dell'Assemblea.

ART. 19

Esperti

I gruppi di studio, di cui ai precedenti articoli, possono avvalersi dell'opera di esperti, d'intesa con la Presidenza della C.E.I.

ART. 20

Esame dei reclami

Fermo restando quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto, per dirimere eventuali questioni procedurali durante i lavori dell'Assemblea la Presidenza affida ai Vescovi della Commissione Episcopale per i problemi giuridici l'esame dei reclami.

I reclami devono essere presentati, per iscritto e motivati, alla Presidenza, che li trasmette ai Vescovi sopra indicati. Questi si riuniscono immediatamente per l'esame dell'istanza e quindi trasmettono il parere alla Presidenza, la quale comunica la decisione all'Assemblea.

ART. 21

Mozioni d'ordine

Gli argomenti sono posti in discussione, normalmente, secondo l'ordine del giorno prestabilito.

Eventuali mozioni d'ordine, sottoscritte da almeno trenta membri, sono presentate al Moderatore, che le trasmette al Presidente per la decisione del caso.

ART. 22

Discussione e interventi

Finita la relazione su un argomento e aperta la discussione, il Moderatore dà la parola secondo l'ordine di prenotazione a coloro che hanno fatto richiesta su apposita scheda.

Hanno la precedenza i Vescovi eventualmente designati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali.

Gli interventi devono essere contenuti entro i limiti di tempo stabiliti dal Moderatore e riferirsi unicamente al tema posto in discussione.

E' bene che l'intervento orale sia accompagnato da un testo scritto, da consegnare alla Segreteria. Si possono presentare interventi anche solo per iscritto.

Quando l'estensione del testo in esame lo richiede, il Moderatore può proporre la discussione prima sulla sua globalità e poi sulle singole parti di esso.

Esaurita la discussione, il Relatore risponderà ai vari interventi; quindi il Moderatore può dichiarare chiusa la discussione, se la maggioranza lo consente, o rimandare il proseguimento della discussione ad altre riunioni.

Chiusa la discussione da parte del Moderatore, sono ammessi interventi soltanto per dichiarazione di voto.

ART. 23

Richiesta di mandato speciale alla Santa Sede

La Conferenza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può chiedere alla Santa Sede, a norma dell'art. 17, par. 1 lett. b) dello Statuto, il mandato speciale per decidere su determinate materie con effetti giuridicamente vincolanti.

ART. 24

Votazione degli emendamenti

Si procederà dapprima alla votazione dei singoli emendamenti e quindi al voto definitivo e globale dello schema del testo in esame.

Quando si tratti di un testo complesso, la votazione globale definitiva avviene normalmente in una riunione successiva a quella nella quale sono stati votati gli emendamenti, per dare modo ai presenti di rileggere il testo nella sua ultima redazione.

ART. 25

Ripetizione di votazione

Prima di procedere alla votazione definitiva, per favorire orientamenti comuni dell'Assemblea, possono essere proposte votazioni orientative.

Durante la medesima Assemblea un argomento sottoposto a votazione definitiva, e non approvato, non può essere proposto per una seconda votazione.

ART. 26

Modalità delle votazioni

Le votazioni su delibere vincolanti giuridicamente vanno fatte per iscritto o con altri mezzi equivalenti.

Per le altre delibere, salvo quanto prescritto dall'art. 18 dello Statuto, sono ammesse, a giudizio del Presidente, votazioni per alzata di mano.

Nelle votazioni vengono conteggiati i voti favorevoli, quelli contrari e le astensioni, salvo il disposto dell'articolo seguente.

ART. 27

Espressione del voto

La votazione finale sulle delibere vincolanti o non vincolanti giuridicamente o sui documenti è fatta con *placet* o *non placet*.

Le votazioni precedenti vanno fatte con *placet*, *non placet*, *placet iuxta modum*.

Il voto espresso con *placet iuxta modum* deve essere accompagnato dal testo scritto dell'emendamento proposto.

Le votazioni sugli emendamenti sono fatte con *placet* o *non placet*.

ART. 28

Votazioni sul contributo finanziario e sul bilancio

La delibera sul contributo annuo a carico delle diocesi deve essere distinta da quella di approvazione del bilancio della Conferenza.

ART. 29

Indelegabilità del voto

Non è consentito il voto per delega.

ART. 30

Riti liturgici

All'inizio o durante l'Assemblea viene concelebrata l'Eucaristia.

Durante i lavori dell'Assemblea va dedicato un tempo opportuno al religioso ascolto della parola di Dio e alla preghiera comunitaria.

ART. 31

Durata dell'Assemblea

L'Assemblea si attiene, per la durata, al giorno e all'ora preventivamente fissati, salvo che l'Assemblea stessa decida di abbreviare o prolungare i suoi lavori.

ART. 32

Domande e proposte dell'Assemblea

Prima di dichiarare terminata l'Assemblea, il Presidente può concedere un tempo adeguato per l'esame di domande o proposte presentate per iscritto e indica, in via di massima, la data della successiva Assemblea.

ART. 33

Comunicato finale

Un gruppo di Vescovi, designato dalla Presidenza, prepara il comunicato finale che dovrà essere discusso e approvato dall'Assemblea.

Qualora manchi il tempo conveniente per la discussione e la votazione, l'Assemblea può dare mandato alla Presidenza di esaminare e approvare il comunicato. In tal caso si dovrà leggere in aula la bozza del comunicato, lasciando ai membri la facoltà di presentare, in iscritto, osservazioni alla Presidenza.

ART. 34

Esecuzione delle deliberazioni

Spetta alla Presidenza curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e darne comunicazione per mezzo del « Notiziario » ufficiale o in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 35

Pubblicazione degli atti

Conclusa l'Assemblea, il Segretario Generale cura che venga redatto il verbale, raccoglie la documentazione da conservare nell'archivio della Conferenza e provvede alla pubblicazione degli atti dell'Assemblea.

CAPITOLO III

LE ELEZIONI

(Cfr. Statuto, art. 20)

ART. 36

Eleggibilità alle cariche

Sono eleggibili alle varie cariche tutti i membri della Conferenza, ad eccezione del Presidente e del Segretario Generale.

Per favorire una più ampia partecipazione dei membri della C.E.I. ai vari incarichi, i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali non sono eleggibili come membri del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni Episcopali e degli altri Organismi di cui all'art. 45, par. 1 dello Statuto.

Per le stesse ragioni di cui sopra un membro della Conferenza non può appartenere a più organi statutari. In caso pertanto di designazione a più organi l'interessato comunica alla Presidenza la propria opzione.

ART. 37

Durata della carica

Gli eletti durano nella carica per un quinquennio, a norma dell'art. 56 dello Statuto.

La clausola di non rieleggibilità prevista dallo stesso articolo si applica soltanto quando gli eletti hanno ricoperto la carica per quinquenni interi.

ART. 38

Vacanza delle cariche e subentri

Salvo quanto previsto ai canoni 2° e 3° del presente articolo, quando una carica si rende vacante per morte, sopravvenuta incompatibi-

lità o dimissioni dell'eletto, subentra nella stessa il primo dei non eletti, su dichiarazione della Presidenza. Coloro che sono subentrati scadono comunque dal mandato al termine del quinquennio in corso.

Rendendosi vacante la carica di Vice Presidente, si procede all'elezione di un nuovo candidato; l'eletto dura in carica per un quinquennio dal giorno dell'elezione.

In caso di vacanza di cariche elettive, di competenza del Consiglio Episcopale Permanente, provvede il medesimo nella sua prima riunione successiva, con nuova votazione.

ART. 39

Modalità delle elezioni

Le elezioni si svolgono a norma dell'art. 20 dello Statuto e del can. 119 del Codice di Diritto Canonico, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

Dovendosi eleggere un gruppo di persone, a garanzia di una più ampia rappresentatività, ogni membro esprimerà il voto per un numero di persone inferiore a quello degli eligendi, che sarà determinato dalla Presidenza caso per caso.

A parità di voti, è eletto il più anziano per ordinazione episcopale o per età.

I verbali delle elezioni vengono consegnati al Segretario Generale.

ART. 40

Competenza e rappresentanza

Il criterio per l'elezione ai vari incarichi è quello della competenza, pur tenendo presente — per quanto possibile — quello della rappresentanza delle zone geografiche.

ART. 41

Ordine delle elezioni

La successione delle votazioni riservate all'Assemblea avviene nel seguente ordine:

- a) elezione dei Vice Presidenti;
- b) elezione dei Presidenti delle Commissioni Episcopali;
- c) elezione dei quattro membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42

Elezione dei Vice Presidenti

Le votazioni sono distinte per ciascuno dei Vice Presidenti da eleggere.

La votazione avviene scrivendo chiaramente sulla scheda il cognome, il nome e la sede vescovile del prescelto.

Eletto il primo Vice Presidente e proclamato il nome, si procede alla elezione del secondo e poi del terzo, tenendo conto della prassi invalsa di designare un candidato per il Nord, uno per il Centro e uno per il Sud dell'Italia.

ART. 43

*Elezione dei Presidenti delle Commissioni Episcopali
e dei membri del Consiglio di Amministrazione*

L'elezione dei Presidenti delle singole Commissioni Episcopali è fatta a norma dell'art. 41, par. 2 dello Statuto, con votazioni successive.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione viene fatta su liste predisposte dalla Presidenza, in base alle segnalazioni delle Conferenze Episcopali Regionali.

ART. 44

Elezioni spettanti al Consiglio Episcopale Permanente

Spettano al Consiglio Episcopale Permanente:

- a) l'elezione dei membri delle Commissioni Episcopali (cfr. Statuto, art. 41, par. 1);
- b) l'elezione dei Presidenti e dei Vescovi membri degli Organismi di cui agli artt. 45, par. 1 e 46 lett. a dello Statuto;
- c) l'elezione dei Presidenti e dei Vescovi membri dei Comitati di cui all'art. 45 cit., par. 2 dello Statuto.

Le elezioni si svolgono a norma dell'art. 39 del presente Regolamento.

ART. 45

*Elezione del Segretario del Consiglio di Amministrazione
e dei Segretari delle Commissioni Episcopali*

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono il Segretario a norma dell'art. 34, par. 2 dello Statuto.

Avvenuta la costituzione delle Commissioni Episcopali, i membri si radunano per eleggere nel loro seno, a norma dell'art. 41, par. 3 dello Statuto, i rispettivi Segretari.

ART. 46

Scrutatori

Per lo svolgimento delle votazioni scritte in Assemblea e nel Consiglio Episcopale Permanente la Presidenza propone la nomina di un sufficiente numero di scrutatori.

Subito dopo ciascun scrutinio deve esserne proclamato il risultato.

ART. 47

Non accettazione o dimissioni

I membri eletti ad una carica della Conferenza possono non accettare l'elezione o dimettersi dalla carica solo per gravi motivi.

La non accettazione o le dimissioni motivate devono essere presentate alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

La Presidenza riferisce al Consiglio Episcopale Permanente; nei casi urgenti, può accoglierle o respingerle.

Nel caso in cui le dimissioni vengono accolte, si procede a norma dell'art. 38 del presente Regolamento.

CAPITOLO IV

LA CONSULTAZIONE PER CORRISPONDENZA

(Cfr. Statuto art. 10, § 2)

ART. 48

Consultazione per corrispondenza

La consultazione per corrispondenza è indetta dal Consiglio Episcopale Permanente o dalla Presidenza e si effettua interpellando singolarmente i membri della C.E.I. o anche a mezzo delle Conferenze Episcopali Regionali, purché non si tratti di deliberazioni vincolanti giuridicamente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

I quesiti ai quali si deve rispondere saranno illustrati dalla documentazione necessaria.

ART. 49

Decisioni a carattere normativo

Le decisioni « vim legis habentes » possono essere oggetto di votazione per corrispondenza solo per argomenti circa i quali la Santa Sede, motu proprio o su richiesta motivata della Presidenza, in deroga al can. 455, par. 2 del Codice di Diritto Canonico, avesse chiesto o concesso l'espressione del voto dell'Episcopato con urgenza.

ART. 50

Comunicazione dell'esito

L'esito delle consultazioni per corrispondenza deve essere comunicato ai membri della Conferenza per mezzo del « Notiziario » ufficiale o in altro modo ritenuto opportuno.

ART. 51

Riproposizione della consultazione

Se la consultazione per corrispondenza ha avuto esito negativo, il quesito può essere riproposto in Assemblea, accompagnato da una nuova relazione, ed essere nuovamente sottoposto a votazione dopo adeguata discussione.

CAPITOLO V

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

(Cfr. Statuto, artt. 21-23)

ART. 52

Partecipazione alle sessioni

L'importanza del Consiglio Episcopale Permanente richiede che i suoi membri partecipino di persona per l'intera durata della sessione.

Qualora, eccezionalmente, un Presidente di Conferenza Episcopale Regionale non possa partecipare può farsi rappresentare dal Vice Presidente o da un altro membro della stessa Conferenza.

Anche un Presidente di Commissione Episcopale che non possa, eccezionalmente, intervenire di persona, può farsi rappresentare da un membro della stessa Commissione.

In ogni caso il Presidente di Conferenza Episcopale Regionale o di Commissione Episcopale è tenuto a far pervenire alla Presidenza regolare lettera di delega per la persona che lo deve rappresentare.

I rappresentanti dei membri del Consiglio Episcopale Permanente assenti hanno voto deliberativo.

ART. 53

Proposte per l'ordine del giorno

Spetta alla Presidenza stabilire l'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio Episcopale Permanente.

Le Conferenze Episcopali Regionali, le Commissioni Episcopali, i Presidenti degli altri organismi e ciascun membro della Conferenza Episcopale Italiana possono proporre argomenti da trattare nel Consiglio Episcopale Permanente.

Tali proposte devono pervenire alla Presidenza almeno un mese prima delle sessioni del Consiglio stesso. La Presidenza, dopo averle vagliate, decide se includerle o meno nell'ordine del giorno, tenendo anche conto della disposizione dell'art. 46, lett. d dello Statuto.

ART. 54

Ordine del giorno e problemi di particolare urgenza

In ogni sessione vengono discussi solo gli argomenti all'ordine del giorno, a meno che, a giudizio della Presidenza, non si renda necessario includere problemi importanti che rivestono carattere di particolare urgenza.

ART. 55

Documenti e note illustrative

Oltre all'ordine del giorno vanno tempestivamente inviati ai membri del Consiglio Episcopale Permanente documenti e note illustrative per un esame previo degli argomenti principali.

ART. 56

Presentazione e discussione degli argomenti

Ogni argomento all'ordine del giorno viene presentato dal Presidente o da un membro designato dalla Presidenza.

Quando la Presidenza lo ritiene opportuno, può riferire anche il responsabile di un Ufficio della Conferenza o un esperto.

Dopo tale presentazione si apre la discussione, che dovrà svolgersi soltanto sull'argomento presentato.

ART. 57

Interventi

Gli interventi devono essere contenuti nei tempi stabiliti e riferirsi unicamente all'argomento in discussione.

Per gli interventi più impegnativi si raccomanda di redigere il testo scritto e darne lettura. Il testo va consegnato alla Segreteria per consentire una precisa verbalizzazione.

Si possono presentare anche interventi solo per iscritto o sintetizzati a voce consegnando il testo integrale alla Segreteria.

ART. 58

Votazioni

Terminati gli interventi, il Presidente formula il quesito o i quesiti sull'argomento trattato e chiama i membri a pronunciarsi.

Pareri espressi precedentemente possono essere corretti al momento della votazione con una dichiarazione di voto.

La votazione avviene per alzata di mano o, se necessario, con voto segreto.

Le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Episcopale Permanente devono riportare la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti, salvo il disposto dell'art. 23 lett. b dello Statuto.

ART. 59

Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente procede alle nomine attribuite alla sua competenza con votazione segreta e a norma dell'art. 39 del presente Regolamento.

Quando si tratti di nomine per Uffici della Conferenza Episcopale Italiana la Presidenza presenta i candidati.

ART. 60

Comunicato finale

Al termine della sessione, su delibera dei partecipanti, può essere emesso un comunicato-stampa circa lo svolgimento dei lavori e le decisioni adottate.

La redazione del comunicato-stampa è affidata alla Presidenza, che si attiene alle indicazioni date dal Consiglio Episcopale Permanente.

Qualora si ritenga di pubblicare una dichiarazione con aspetti particolarmente impegnativi, la redazione è affidata a Vescovi designati dal Consiglio e il documento dev'essere regolarmente approvato, almeno nella sua sostanza.

ART. 61

Verbale delle sessioni

Il Segretario cura che venga redatto il verbale delle sessioni; per tale compito egli è coadiuvato da un Sottosegretario e può chiedere la collaborazione degli Officiali della Segreteria.

La stesura definitiva del verbale è firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario e rimane a disposizione dei membri del Consiglio per qualsiasi controllo e consultazione.

Su richiesta di uno o più membri del Consiglio Episcopale Permanente, all'inizio di ogni riunione può essere data lettura del verbale della precedente sessione o di parte di esso.

ART. 62

Mezzi tecnici di registrazione

Per evitare incertezze nella redazione del verbale può essere curata la registrazione, su nastro magnetico, dello svolgimento di ciascuna sessione del Consiglio Episcopale Permanente.

I nastri vengono conservati nell'archivio della Conferenza per cinque anni.

ART. 63

Comunicazione della sintesi dei lavori

Dopo ogni sessione del Consiglio Episcopale Permanente la Segreteria Generale provvede ad inviare a tutti i membri di esso una sintesi degli argomenti trattati e delle relative deliberazioni adottate.

ART. 64

Obbligo del segreto

Tutti i membri del Consiglio Episcopale Permanente e quanti assistono alle sessioni di esso per ragioni di ufficio sono vincolati dal

segreto sugli interventi delle singole persone e sugli argomenti presentati come riservati.

I Presidenti riferiscono ai confratelli delle Conferenze Episcopali Regionali e delle Commissioni Episcopali tutto quanto è ritenuto necessario e che di solito viene riassunto nel pro-memoria previsto dall'art. 63 del presente Regolamento.

CAPITOLO VI

LA PRESIDENZA

(Cfr. Statuto, artt. 26-29)

ART. 65

Funzioni di Pro Presidente

L'attribuzione delle funzioni di Pro Presidente, a norma dell'art. 27, par. 2 dello Statuto, è dichiarata ufficialmente dal Presidente e comunicata ai membri della C.E.I.

ART. 66

Compiti particolari dei Vice Presidenti

Al fine di ottenere maggiore efficienza nel lavoro, il Presidente suddivide tra i Vice Presidenti alcuni compiti.

In particolare:

- il coordinamento delle Commissioni Episcopali, degli altri Organismi e dei Comitati;
- i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con speciale riguardo all'Europa, e con gli Organi di collegamento tra le medesime;
- la presidenza del Consiglio di Amministrazione e la presidenza della « Caritas Italiana ».

ART. 67

Riunioni

La Presidenza si riunisce di regola ogni mese, in data che sarà fatta conoscere ai membri della Conferenza.

Le riunioni della Presidenza sono considerate valide se vi partecipano almeno tre membri.

Per la validità delle delibere si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Presidenza.

ART. 68

Ordine del giorno delle riunioni

Le riunioni della Presidenza si svolgono in base ad ordine del giorno predisposto dalla Segreteria, approvato dal Presidente e comunicato ai membri con almeno otto giorni di anticipo.

I membri della Presidenza, che desiderano proporre argomenti da trattare nelle riunioni di essa, devono darne comunicazione al Presidente o al Segretario Generale.

Per rendere più facile la preparazione delle riunioni saranno inviate ai singoli membri le notizie relative ai vari argomenti.

ART. 69

Presidenza delle riunioni

Il Presidente regola lo svolgimento delle riunioni della Presidenza. In caso di sua assenza lo sostituisce il Pro Presidente.

ART. 70

Relatori

Per rendere più concreta la discussione e più facili le decisioni, il Presidente, il Segretario o qualche membro responsabile degli organismi e degli uffici che hanno competenza circa l'oggetto illustrerà l'argomento in esame.

La Presidenza può indire anche riunioni congiunte con il Consiglio di Amministrazione, con una o più Commissioni Episcopali, altri Organismi o Comitati.

ART. 71

Argomenti riservati o urgenti

Il Presidente può proporre argomenti particolarmente urgenti o strettamente riservati; in questo caso la riunione è riservata ai soli membri della Presidenza.

ART. 72

Comunicazioni del Presidente

All'inizio di ogni riunione il Presidente dà le comunicazioni che riguardano l'attività della Conferenza e ogni altra notizia utile per eventuali decisioni.

Ciò vale specialmente in relazione agli artt. 28 lett. g, e 29 lett. h dello Statuto circa le deliberazioni straordinarie, sulle quali il Presidente deve riferire al Consiglio Episcopale Permanente o all'Assemblea.

ART. 73

Comunicazioni del Segretario Generale

Nelle riunioni della Presidenza il Segretario Generale informa sui principali problemi che sono allo studio presso gli Organi della C.E.I. e gli Uffici della Segreteria.

ART. 74

Discussione e conclusioni

La discussione si svolge sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno; la Segreteria Generale dovrà attenersi alle conclusioni formulate.

ART. 75

Verbale delle riunioni

Accurato verbale di ogni riunione annoterà soprattutto le decisioni adottate.

Il verbale, alla cui stesura può attendere un Sottosegretario coadiuvato da Officiali della Segreteria, è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 76

Comunicazione delle decisioni al Consiglio Episcopale Permanente

Il Consiglio Episcopale Permanente verrà opportunamente informato sui principali problemi esaminati e sulle più importanti decisioni adottate durante le riunioni della Presidenza.

ART. 77

Esecuzione delle delibere

Salve le questioni che il Presidente ritiene opportuno trattare direttamente, l'esecuzione delle delibere spetta al Segretario Generale, coadiuvato dai Sottosegretari, con la collaborazione degli Officiali della Segreteria.

Di ogni esecuzione delle delibere della Presidenza il Segretario Generale conserva nota scritta nelle rispettive posizioni di archivio.

CAPITOLO VII

LA SEGRETERIA GENERALE

(Cfr. Statuto, artt. 30-33)

ART. 78

Proposta per la nomina del Segretario Generale

La consultazione del Consiglio Episcopale Permanente per la proposta di nomina del Segretario Generale da sottoporre al Santo Padre avviene in forma collegiale durante una riunione oppure, in via eccezionale, per corrispondenza.

ART. 79

Svolgimento dei compiti

Per lo svolgimento delle sue funzioni in tutte le attività della Conferenza il Segretario Generale è coadiuvato dai Sottosegretari; si avvale inoltre della collaborazione degli Officiali della Segreteria, che potranno anche essere autorizzati a presenziare alle riunioni degli organi statutari.

ART. 80

Verbali delle riunioni degli Organi della Conferenza

Il Segretario Generale provvede ad assicurare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi della Conferenza, degli altri Organismi e dei Comitati.

ART. 81

Rapporti con le Conferenze Episcopali Regionali

Il Segretario Generale cura i rapporti con le singole Conferenze Episcopali Regionali e in particolare:

- a) trasmette documenti, indicazioni, piani di lavoro, note di studio, che richiedono esame da parte delle Conferenze Episcopali Regionali;
- b) colleziona i verbali delle riunioni delle stesse Conferenze e le risposte ai quesiti proposti;
- c) riferisce alla Presidenza i principali problemi che emergono dai verbali o da altre fonti e interessano comunque la vita della Conferenza nel suo insieme.

ART. 82

*Partecipazione alle riunioni
delle Conferenze Episcopali Regionali*

Il Segretario Generale partecipa secondo l'opportunità alle riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali, d'intesa con i rispettivi Presidenti, per facilitare il coordinamento delle attività, fornire le informazioni opportune, ascoltare problemi e suggerimenti di comune interesse.

ART. 83

Contatti con le Segreterie di altre nazioni

Il Segretario Generale mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni, specie europee, e degli organi di collegamento tra le medesime, trasmettendo anche copia dei documenti più importanti approvati dalla Conferenza, note di studio o informative ritenute utili.

ART. 84

*Rapporti con gli Organi della Sede Apostolica
e il Sinodo dei Vescovi*

Il Segretario Generale, in conformità alle direttive del Presidente e per quanto di sua competenza, mantiene i rapporti con i Dicasteri

della Sede Apostolica, la Nunziatura Apostolica in Italia e la Segreteria del Sinodo dei Vescovi, provvedendo in particolare a trasmettere tutti i documenti che devono essere presentati a tali uffici e a fornire le informazioni richieste.

ART. 85

Rapporti con i membri della Conferenza e con le Commissioni Episcopali, gli Organismi e i Comitati

Il Segretario Generale cura la trasmissione ai membri della Conferenza degli atti, delle documentazioni e delle informazioni ad essi dovuti; in particolare prepara e trasmette almeno due volte nel quinquennio una relazione sulla attività svolta da ciascun Organo della Conferenza.

Fornisce inoltre ai Presidenti delle Commissioni Episcopali, degli altri Organismi e dei Comitati — e quando occorre anche ai singoli membri — le informazioni e i dati necessari al retto svolgimento del lavoro.

Cura altresì l'invio in copia dei documenti che interessano direttamente ciascuna Commissione Episcopale, Organismo o Comitato.

ART. 86

Nomina dei Sottosegretari e dell'Economo

I Sottosegretari e l'Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Le predette nomine devono essere fatte distintamente, su presentazione dei candidati da parte della Presidenza.

ART. 87

Costituzione e direzione degli Uffici

Spetta al Consiglio Episcopale Permanente costituire gli Uffici della C.E.I. e stabilire la loro configurazione.

Gli Uffici dipendono giuridicamente dal Segretario Generale, che ne dirige ed indirizza l'attività, valorizzando le specifiche competenze attribuite dalla Presidenza e l'opera dei Coordinatori di settore pastorale.

ART. 88

Personale degli Uffici

Il Personale degli Uffici della C.E.I. viene assunto dal Segretario Generale, sentita la Presidenza, in base all'organico approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso svolge la sua attività a norma di un apposito Regolamento.

ART. 89

Organismi pastorali o di apostolato

Il Consiglio Episcopale Permanente può approvare l'utilizzazione di organismi pastorali o di apostolato, operanti a livello nazionale, per servizi particolari.

ART. 90

Archivio della Conferenza

Sarà particolare cura della Segreteria Generale assicurare un'ordinata tenuta dell'archivio della Conferenza, che è unico se pur suddiviso nei principali settori.

L'archivio è affidato alla cura di un archivista ed è custodito con garanzia di riservatezza.

Una parte di esso è destinata agli atti coperti da particolare segretezza.

Nessun documento d'archivio può essere portato fuori dagli uffici di Segreteria senza il permesso del Segretario Generale.

CAPITOLO VIII

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Cfr. Statuto, artt. 34-39)

ART. 91

Relazione dell'Economo

Il controllo della gestione amministrativa avviene di regola ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, in base a relazione dell'Economo.

ART. 92

Revisori dei conti

Il Consiglio Episcopale Permanente su proposta della Presidenza nomina per un quinquennio tre Revisori dei conti. Essi devono essere scelti tenendo conto della specifica competenza e possono essere anche laici.

I Revisori operano il controllo dei settori amministrativi loro affidati almeno una volta l'anno e ne danno relazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Possono essere sentiti dal Consiglio stesso per le informazioni e i chiarimenti opportuni.

I Revisori dei conti preparano annualmente una relazione da unire al bilancio consuntivo della Conferenza, che l'Economo presenta al Consiglio di Amministrazione.

ART. 93

Bilanci

Il Consiglio di Amministrazione elabora il bilancio preventivo della Conferenza all'inizio di ogni anno sociale, entro il mese di ottobre, tenute presenti anche le richieste di spese presentate dai singoli Organi della Conferenza, dagli altri Organismi e dai Comitati

Il bilancio consuntivo dell'anno finanziario decorso deve essere elaborato dal Consiglio stesso entro il mese di marzo immediatamente successivo.

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 94

Approvazione dei bilanci

Il bilancio preventivo viene sottoposto, per l'approvazione, alla Presidenza della C.E.I., a norma dell'art. 36 lett. d dello Statuto.

Il bilancio consuntivo è presentato alla Presidenza e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, a norma della stessa disposizione statutaria, nei suoi dati essenziali e con le informazioni illustrative opportune.

ART. 95

Atti di straordinaria amministrazione

La Presidenza della Conferenza sottopone al Consiglio di Amministrazione gli atti di straordinaria amministrazione e ne richiede il motivato parere.

ART. 96

Ordinaria amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esamina gli atti che gli sono sottoposti dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ed esprime il proprio parere, tenendo conto delle possibilità economiche della Conferenza stessa.

ART. 97

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Presidente, tramite il Segretario, fa conoscere ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima della riunione, l'ordine del giorno. Il Presidente può chiedere la discussione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno, sia per motivi di riservatezza sia per il loro carattere di urgenza.

Tramite la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, ogni membro della Conferenza stessa ha facoltà di suggerire argomenti da discutere nel Consiglio di Amministrazione.

ART. 98

Informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno

Il Segretario fornisce ai membri del Consiglio di Amministrazione, insieme all'ordine del giorno delle singole riunioni, le informazioni necessarie per l'esame dei vari argomenti.

ART. 99

Verbale delle riunioni

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Segretario cura la stesura del verbale, nel quale devono essere chiaramente indicate le decisioni adottate.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 100

Comunicazioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, per le delibere di com-

petenza, adeguate informazioni sulle questioni esaminate dal Consiglio stesso e sulle conclusioni adottate.

ART. 101

Esecuzione delle delibere

L'Economo esegue gli atti deliberati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana o dalla stessa Conferenza; cura che siano conservate le carte relative all'amministrazione e garantisce le regolari registrazioni di ogni operazione.

ART. 102

Assunzione del personale e fondi assicurativi

E' dovere dell'Economo controfirmare le lettere di assunzione del personale degli Uffici della Conferenza, tenerne in regola la posizione assicurativa e aggiornare costantemente l'accantonamento per il fondo di liquidazione, a norma del Regolamento per il personale dipendente dalla Conferenza.

ART. 103

Trattamento giuridico ed economico del personale

L'approvazione delle norme riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente spetta alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, sentito il Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO IX

LE COMMISSIONI EPISCOPALI,
GLI ALTRI ORGANISMI E I COMITATI

(Cfr. Statuto, artt. 40-46)

ART. 104

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente, considerato il lavoro da svolgere, determina il numero dei membri delle Commissioni Episcopali,

non inferiore a sette, degli altri Organismi e dei Comitati di cui all'art. 45 dello Statuto.

Il numero potrà essere modificato, se richiesto da necessità, in occasione di eventuali verifiche.

ART. 105

Esperti

Tutti gli Organi della C.E.I., gli altri Organismi, i Comitati e gli Uffici possono avvalersi di esperti — presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici — approvati dalla Presidenza di volta in volta o in base a elenchi prestabiliti.

Gli esperti possono anche partecipare a riunioni su invito di chi le presiede, senza diritto di voto.

I compiti degli esperti cessano allo scadere delle cariche quinquennali previste dall'art. 56 dello Statuto.

ART. 106

Sottocommissioni

Ogni Commissione Episcopale può suddividersi — se necessario — in Sottocommissioni entro l'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme regolamentari.

La suddivisione, nel caso dovesse diventare stabile, ferma restando l'unicità del Presidente e del Segretario, deve essere approvata dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 107

Riunioni dei Presidenti delle Commissioni Episcopali

Le riunioni periodiche dei Presidenti delle Commissioni Episcopali, di cui all'art. 43 dello Statuto, hanno luogo almeno una volta l'anno.

ART. 108

Convocazione

Le riunioni delle Commissioni Episcopali, degli altri Organismi e dei Comitati sono indette dal Presidente o dal Segretario per mandato del Presidente.

Le riunioni si tengono normalmente in Roma presso la sede della Conferenza.

La convocazione può essere fatta anche a richiesta della maggioranza dei membri o della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

La convocazione dev'essere fatta almeno venti giorni prima e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno dei lavori e dalla necessaria documentazione e, in particolare, dalle sintesi delle relazioni affidate agli esperti.

ART. 109

Presidenza

Ogni riunione è diretta dal rispettivo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano per ordinazione episcopale o per età.

ART. 110

Verbale delle riunioni

Il Segretario redige il verbale, che sarà inviato in copia ai singoli membri della Commissione Episcopale, dell'Organismo o del Comitato e alla Segreteria Generale della Conferenza.

ART. 111

Piano annuale

Le Commissioni Episcopali, gli altri Organismi e i Comitati entro il mese di settembre, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 40, par. 2 dello Statuto, presentano alla Presidenza della C.E.I. il loro piano di lavoro annuale, allegando il relativo piano di copertura finanziaria.

L'approvazione spetta al Consiglio Episcopale Permanente sentito il Consiglio di Amministrazione.

Ogni variazione al piano, che richieda nuovi impegni finanziari, deve essere approvata in precedenza dai competenti organi della Conferenza.

ART. 112

Collaborazione degli Uffici della Segreteria

Le Commissioni Episcopali, gli altri Organismi e i Comitati possono avvalersi degli Uffici della Segreteria Generale per la preparazione delle riunioni, per l'elaborazione dei documenti e per altri servizi.

ART. 113

Riunioni congiunte

Possono essere indette riunioni congiunte di due o più Commissioni Episcopali, Organismi o Comitati quando ciò si riveli opportuno per il coordinamento delle materie affini.

La convocazione di più Commissioni Episcopali viene fatta dal Segretario Generale d'intesa con il Vice Presidente della Conferenza incaricato per il coordinamento delle medesime.

La convocazione di più Organismi o Comitati viene fatta, su proposta dei rispettivi Presidenti, dal Segretario Generale.

ART. 114

Partecipazione del Segretario Generale

Alle riunioni delle Commissioni Episcopali, degli altri Organismi e dei Comitati partecipa, d'intesa con il rispettivo Presidente, il Segretario Generale o, in sua vece, un Sottosegretario.

ART. 115

Esame delle conclusioni

Le conclusioni e le proposte elaborate dalle Commissioni Episcopali, dagli altri Organismi e dai Comitati sono sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente, a norma degli artt. 44 e 46 dello Statuto.

ART. 116

Pubblicazione delle conclusioni

Le conclusioni e le proposte delle Commissioni, degli altri Organismi e dei Comitati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Epi-

scopale Permanente, sono portate a conoscenza dei membri della Conferenza tramite il « Notiziario » ufficiale della Conferenza stessa.

CAPITOLO X

LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

(Cfr. Statuto, artt. 47-55)

ART. 117

Statuto e Regolamento

Ogni Conferenza Episcopale Regionale provvede a dotarsi di un proprio Statuto e, se del caso, di un Regolamento, in coerenza con le disposizioni dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana che la riguardano (cfr. artt. 9, par. 2; 10, par. 2; 13; 21, lett. b; 23, lett. e; 24; 28, lett. f; 32, lett. e; 47-55; 57) e tenendo conto della possibilità prevista dal can. 433, par. 2 del Codice di Diritto Canonico in relazione alla Regione ecclesiastica nonché delle prospettive aperte dagli artt. 2, n. 2 e 13, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984 dalla Santa Sede e dal Governo Italiano e dall'art. 2 delle Norme approvate con il Protocollo firmato il 15 novembre 1984 dalle stesse Alte Parti circa la rilevanza civile della Conferenza stessa.

Copia dello Statuto e del Regolamento è trasmessa alla Sacra Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 118

Verbali e documenti

I verbali delle riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali e i documenti o le dichiarazioni da esse approvati e promulgati sono trasmessi alla Sacra Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.